

STATUTO DEL**FONDO DI SOLIDARIETA' TRA GLI AGENTI GRUPPO AGENTI FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A
(GAFATA)****Art. 1****Istituzione**

E' istituito , tra gli intermediari assicurativi iscritti al GRUPPO AGENTI FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A ((GAFATA) , il Fondo di Solidarietà e Assistenza a favore degli iscritti al GAFATA, denominato:

“FONDO DI SOLIDARIETA' ED ASSISTENZA AGENTI GAFATA “**Art. 2****Scopi**

Scopo del Fondo, è quello di fornire agli iscritti e ai propri familiari, un supporto economico, secondo quanto previsto dal Regolamento di Erogazione, a protezione delle difficoltà che l'iscritto , per cause di forza maggiore ,dovesse subire, nella conduzione della propria vita professionale, in qualità di intermediario assicurativo.

Art. 3**Adesione**

Possono essere soci del Fondo

- Gli Agenti regolarmente iscritti al GAFATA.

L'Adesione ha effetto ed efficacia con il pagamento della quota di istituzione del FONDO stabilita in € 300,00 (euro trecento/00) per ogni agenzia , intesa come punto vendita, indipendentemente dal numero dei codici gestiti o dal numero dei delegati all'attività assicurativa presenti, e con il disposto dell'art.1 del presente Statuto.

La quota di istituzione del Fondo deve essere versata entro e non oltre il giorno 31/03/2015.

Nel caso in cui il versamento della quota di istituzione non avvenga entro la data indicata nel comma precedente , vale il disposto del penultimo e dell' ultimo comma del presente articolo del presente Statuto.

In occasione della nomina ad Agente Fata Assicurazioni Danni S.p.A., ed a seguito dell'avvenuta iscrizione all'GRUPPO AGENTI FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A (GAFATA) il Segretario del FONDO, provvede a trasmettere una comunicazione con data certa al Collega che risulterà automaticamente iscritto, qualora, nel termine ultimo di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, provveda al versamento della quota di adesione.

Il Collega non risulterà iscritto nel caso in cui non versi nei termini la quota di adesione o esprima volontà contraria, con le stesse modalità suindicate.

Gli iscritti al GRUPPO AGENTI FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A (GAFATA) che abbiano i requisiti di cui all'art.1, qualora intendano iscriversi al FONDO DI SOLIDARIETÀ in un momento successivo a quanto previsto nel presente articolo, sono tenuti al versamento di tutte le annualità pregresse dalla data di iscrizione al GRUPPO AGENTI FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A (GAFATA) o dalla data di istituzione del FONDO DI SOLIDARIETÀ se quest'ultima risultasse successiva.

In questo caso vale il disposto del terzo e quarto comma dell' art. 12 del presente Statuto.

Art. 4

Organismi del Fondo – Rappresentanza

Sono Organi del Fondo :

- L' Assemblea dei soci
- Il Comitato Amministratore
- Il Presidente
- Il Segretario
- Il Sindaco

Art. 5

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai Soci in regola con il pagamento della quota annuale ed è convocata contestualmente all'Assemblea annuale di approvazione del bilancio degli iscritti al GAFATA , con le stesse modalità e lo stesso invito.

Su richiesta di almeno il 70% dei Soci, è prevista la possibilità di una convocazione straordinaria, mediante lettera raccomandata o comunicazione con data certa (fax o mail certificata), da inviarsi ai Soci, da parte del Presidente del FONDO con preavviso di almeno 30 giorni, con indicazione del luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'assemblea elegge, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, che è composta dal Presidente , dal Vice Presidente e dal Segretario , che garantiscono il buon andamento dei lavori, nonché l'osservanza e la legittimità del presente Statuto.

All' Assemblea dei Soci compete:

- l' approvazione del bilancio di esercizio annuale.
- l' approvazione delle quote sociali annuali stabilite dal Comitato Amministratore ;
- la modifica dello Statuto e del Regolamento di erogazione , con le modalità previste dal secondo comma del presente articolo .

Ogni partecipante all'assemblea, può essere delegato da un altro Socio iscritto, purché la delega sia redatta in forma scritta nelle forme e nei modi che ne accertino l'autenticità.

Art. 6

Il Comitato Amministratore

Il Comitato Amministratore è composto dai membri del Consiglio Direttivo del GAFATA se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

Il Comitato Amministratore deve essere composto da un minimo di tre membri.

Al Comitato Amministratore compete:

- La gestione ordinaria e straordinaria Fondo;
- la valutazione degli importi delle erogazioni a favore degli iscritti e delle modalità dei rimborsi delle somme erogate , ai sensi del Regolamento di Erogazione;
- l' indicazione del contributo associativo annuale da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Amministratore, può avvalersi di strutture e/o consulenti esterni, per il conseguimento degli scopi di gestione.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente è il Presidente del GAFATA , se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

In caso di incompatibilità il Presidente è il Vice Presidente del GAFATA , se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

In caso di ulteriore incompatibilità il Presidente è il membro più anziano del Consiglio Direttivo del GAFATA , se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

Al Presidente compete la rappresentanza del Fondo verso i terzi e presiede il Comitato Amministratore.

Il Presidente, in caso di necessità e/o impedimento, può delegare uno dei Componenti del C.A.

La gestione finanziaria, avviene con la firma congiunta del Presidente e del Segretario del FONDO.

In caso d'impedimento di uno dei due, a tale funzione viene delegato il Consigliere anziano.

Art. 8

Il Segretario

Al Segretario compete la gestione amministrativa del Fondo, la redazione del bilancio e tutti gli atti economici/finanziari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci e/o al Comitato Amministratore.

Allo stesso spetta il compito di redigere i verbali e custodire i relativi atti.

Art. 9

Sindaco

Il Sindaco del Fondo è il Presidente del Collegio dei Probiviri del GAFATA , se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

In caso contrario è il Vice Presidente del Collegio dei Probiviri del GAFATA, se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

In caso contrario è il membro più anziano del Collegio dei Probiviri del GAFATA , se in regola con il disposto dell'art.3 del presente Statuto.

Il Sindaco svolge la sua funzione di garante, riguardo la legittimità economico-finanziaria delle operazioni, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento di Erogazione, apponendo, con apposito verbale, il relativo parere di legittimità.

Art. 10

Durata della carica

Tutte le cariche hanno la medesima durata delle corrispondenti cariche del GAFATA e decadono in ogni caso di decadenze di queste.

Art. 11

Incompatibilità

Nei casi in cui le cariche del FONDO risultino incompatibili ai sensi dell' Art. 3 del presente Statuto , le stesse saranno ricoperte a seguito di elezioni tra i soci secondo le norme previste dallo svolgimento delle elezioni in Assemblea previste dallo statuto del GAFATA.

Art. 12

Contributo Associativo

La qualifica di socio iscritto si mantiene con il regolare pagamento del contributo associativo annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci .

Il contributo associativo annuale, su proposta del Comitato Amministratore, è approvato dall'Assemblea dei Soci e riscosso in unica soluzione, con bonifico bancario; detta quota è di pari importo, per ogni singolo Socio e il relativo versamento deve avvenire contestualmente alla quota GAFATA.

In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla scadenza , l'iscrizione viene sospesa con conseguente perdita del diritto a qualsiasi prestazione da parte del Fondo fino a che non verranno pagate le annualità contributive mancanti.

In questo caso le prestazioni previste dal Fondo , ad eccezione di quanto previsto nel caso di morte , saranno fruibili solo nell'anno solare successivo al pagamento di tutte le annualità contributive mancanti.

Art. 13

Patrimonio e Incremento del Fondo

Il Fondo dovrà mantenere inalterata la propria capacità economica, rapportata alle iniziative che l'Assemblea dei Soci ed il Comitato Amministratore intendono assumere, sempre secondo i principi di linearità, trasparenza e attraverso il principio della copertura finanziaria, secondo quanto previsto dal regolamento di Erogazione.

Il patrimonio del Fondo non potrà mai essere inferiore € 3.000,00 (tremila/00)

Il patrimonio del Fondo è costituito e incrementato da:

- a) le quote annuali dei contributi individuali, nella misura stabilita dall'Assemblea dei Soci, così come previsto nel precedente articolo 12)
- b) da contribuzioni contrattuali e/o a titolo di liberalità, da parte di Fata Assicurazioni Danni S.p.A. e delle compagni mandanti;
- c) da contributi volontari o donazioni di terzi;
- d) dai proventi degli investimenti e degli impieghi.

Art. 14

Sede Sociale

La sede sociale del Fondo è ubicata, presso la sede fiscale del Presidente del FONDO

Art. 15

Cessazione dell'Isritto

Il Socio perde la sua qualifica in caso di :

- Dimissioni
- Perdita dei requisiti di cui all' art. 3)
- In caso di morte

Art. 16

Modifiche dello Statuto

Lo statuto del Fondo può essere modificato, previa apposita Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato Amministratore o con il voto favorevole di almeno il 70% dei Soci presenti alla votazione.

Art. 17

Scioglimento del Fondo

La delibera di scioglimento del FONDO spetta unicamente all'Assemblea dei Soci. Per tale delibera occorrerà il voto favorevole di almeno il 70% dei Soci rappresentati in seno all'Assemblea e sia presente almeno il 50,1% dei Soci; l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo che ne certifichi la ricezione, con indicazione del luogo, la data e l'ora e dovrà prevedere all'ordine del giorno, la relativa proposta di scioglimento.

In caso di adozione di tale delibera, il patrimonio del FONDO, potrà essere devoluto a mutue e/o organizzazioni partecipate dai Soci aventi finalità analoghe ovvero rimborsato pro-quota ai Soci al netto di ogni spesa successiva a tale delibera.

REGOLAMENTO DI EROGAZIONE

Il presente regolamento di erogazione è redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dello Statuto e ne forma parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni del FONDO DI SOLIDARIETA' ED ASSISTENZA AGENTI GAFATA consistono:

a) Erogazione in caso di morte dell'associato dell'importo corrispondente alle somme versate dallo stesso Associato senza applicazione di interessi o spese al/ai beneficiario/i designato/i ed , in assenza di designazione , agli eredi legittimi e/o testamentari.

Nel caso in cui i titolari del codice di agenzia aderente al Fondo siano in numero maggiore di uno, le somme spettanti saranno suddivise in proporzione al numero dei titolari ed erogate ai rispettivi beneficiari come sopra indicati,

b) Erogazione in caso di cessazione dell'incarico agenziale per raggiunti limiti di età, dell'importo corrispondente al 70% delle somme versate dallo stesso Associato senza applicazione di interessi o spese

Nel caso in cui i titolari del codice di agenzia aderente al Fondo siano in numero maggiore di uno, le somme spettanti saranno suddivise in proporzione al numero dei titolari ed erogate ai rispettivi beneficiari come sopra indicati,

ed inoltre

c) Erogazione, per gravi e comprovate necessità dell' associato , conseguenti a fatti inerenti l' attività professionale come sotto indicato. L'erogazione non potrà essere di importo superiore a 25.000,00 euro (venticinquemila/00).

Tali erogazioni potranno avvenire solo in presenza di comprovate necessità risultanti da verbale di Ispezione amministrativa delle mandanti da cui si rilevino accertamenti tali da comportare la perdita del mandato di Agenzia .

Tali erogazioni potranno avvenire esclusivamente nel caso di mantenimento del mandato agenziale .

Tali erogazioni potranno avvenire in presenza di adeguate garanzie reali o bancarie ; in mancanza l'associato fornirà a garanzia il proprio conto individuale presso la Cassa di Previdenza Agenti o il proprio conto delle indennità di risoluzione del mandato in essere presso la Mandante , sottoscrivendo apposito pegno a favore del FONDO.

A tal proposito verrà stipulata apposita convenzione con la C.P.A e con la Compagnia mandante .

L'importo erogato, sarà rimborsato in un massimo di 36 rate mensili posticipate, previo accordo e autorizzazione scritta da parte del Comitato Amministratore .

Il Comitato Amministratore , valutate le circostanze e le garanzie prestate può deliberare una dilazione in numero maggiore di rate con il massimo di 60.

La rateizzazione sarà interrotta anticipatamente qualora intervenga la perdita dello status di associato, per morte, dimissioni o revoca; in tal caso, il debitore provvederà alla restituzione immediata del saldo .

d) Erogazione di prestazioni e servizi vari a beneficio di tutti gli iscritti al Fondo, nelle ipotesi indicate nelle finalità del Fondo, secondo le deliberazioni del Comitato Amministratore .

Le modalità di rimborso devono intendersi le medesime riportate nel paragrafo c) precedente .

Annualmente, entro il mese di gennaio, il Comitato Amministratore del FONDO potrà rideterminare le prestazioni a favore degli associati a seconda delle proprie disponibilità finanziarie, dando comunicazione ai soci, circa le prestazioni erogabili, con i relativi massimali.

Nel caso in cui il patrimonio del Fondo non fosse sufficientemente capiente per sostenere le erogazioni previste dai commi precedenti, il GAFATA procederà a compensare l' eventuale differenza con una contribuzione volontaria .

In questo caso il GAFATA risulterà creditore della somma versata ed il FONDO provvederà a restituire non appena il patrimonio risulterà capiente allo scopo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dello Statuto FONDO, l'applicazione del regolamento compete al Comitato Amministratore, il quale per il raggiungimento delle proprie finalità e funzionamento potrà avvalersi di strutture organizzative esterne.